



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale
Servizio Previdenza e Personale Convenzionato
Settore Previdenza e Quiescenza

Prot. n° VII-8 – 2980
del 12.02.2014

A Tutto il Personale Docente

Circolare n° 3
del 12.02.2014

A Tutto il Personale Tecnico Amministrativo

Allegati n°

LORO SEDI

OGGETTO: **Legge di Stabilità 2014: novità in materia di Trattamento di Fine Servizio e di Fine Rapporto - TFS/TFR) : prime indicazioni in merito.**

Alla luce della novità introdotte dall'art.1, commi 484 e 485, della Legge n°147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), in materia di TFS / TFR, la scrivente Amministrazione ritiene utile fornire informazioni e delucidazioni in merito, volte a chiarire ed illustrare più dettagliatamente le diverse innovazioni determinate dal Legislatore.

Si coglie altresì l'occasione per riepilogare, in modo schematico e semplificato, il quadro complessivo di riferimento risultato dal susseguirsi dei più recenti interventi legislativi disciplinanti i termini e le modalità di erogazione dei Trattamenti di cui all'oggetto.

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO / FINE RAPPORTO: modalità di erogazione

L'art.1, commi 484 e 485 della Legge n°147/2013 (Legge di Stabilità 2014) **và a modificare** l'art.12, comma 7, del D.L. n°78 del 31.05.2010, convertito con modifiche nella Legge n° 122 del 2010, il quale aveva introdotto nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse venissero pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l'ammontare della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **superasse o meno la soglia di € 90.000,00.**

In particolare, la norma previgente in oggetto disponeva che tali indennità venissero corrisposte:

1. **in un unico importo annuale** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **fosse risultato pari o inferiore ad € 90.000,00**;
2. **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **rifosse risultato superiore ad € 90.000,00, ma contestualmente inferiore ad € 150.000,00**. In tale caso il primo importo annuale sarebbe stato pari ad € 90.000,00, mentre il secondo importo annuale sarebbe stato pari all'ammontare residuo;
3. **in tre importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **fosse risultato pari o superiore ad € 150.000,00**. In tale caso il primo importo annuale sarebbe stato pari ad € 90.000,00, il secondo importo annuale sarebbe stato pari ad € 60.000,00, mentre il terzo importo annuale sarebbe stato pari all'ammontare residuo.

La nuova disposizione, modificando il testo del summenzionato art.12, comma 7 della Legge n° 122 del 2010, prevede che, **in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 01.01.2014, e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento a partire dalla stessa data (01.01.2014)**, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengano corrisposti :

1. **in un unico importo annuale** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **risulta pari o inferiore ad € 50.000,00**;
2. **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **risulta superiore ad € 50.000,00, ma contestualmente inferiore ad € 100.000,00**. In tale caso il primo importo annuale sarà pari ad € 50.000,00, mentre il secondo importo annuale sarà pari all'ammontare residuo;
3. **in tre importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, **risulta pari o superiore ad € 100.000,00**. In tale caso il primo importo annuale ed il secondo importo annuale saranno entrambi pari ad € 50.000,00, mentre il terzo importo annuale sarà pari all'ammontare residuo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale Servizio Previdenza e Personale Convenzionato Settore Previdenza e Quiescenza

In forza di quanto sopra esposto, **tale nuova rateizzazione non trova applicazione per coloro che cessano dal servizio con decorrenza 01.01.2014, ma che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento entro il 31.12.2013** (sia secondo quanto stabilito in materia dalla normativa previgente alla Riforma Monti / Fornero, quindi con maturazione dei requisiti entro il 31.12.2011, sia secondo quanto stabilito in materia dalla Riforma Monti / Fornero, ovvero con maturazione dei requisiti avente decorrenza dal 01.01.2012).

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO / FINE RAPPORTO: termini di erogazione

L'art.1, commi 484 e 485 della Legge n°147/2013 (Legge di Stabilità 2014) **và a modificare** l'art.3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n° 140, come recentemente modificato dall'art. 1, commi 22 e 23 della Legge n°148 del 14.09.2011 , e, successivamente dall'articolo 24, comma 2, della Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 (Riforma Monti / Fornero): tale articolo disciplina i termini di erogazione del primo importo annuale del TFS / TFR di cui al punto precedente, differenziandoli in relazione alla tipologia del trattamento pensionistico .

In particolare, **la normativa previgente (risultante dalle succitate modifiche) a quest'ultimo intervento legislativo** (Legge di Stabilità 2014), stabiliva:

- in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, l'applicazione del c.d. termine breve, ovvero che la prestazione doveva essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; tale Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per raggiungimento dei limiti di età (pensione di vecchiaia), che la prestazione non poteva essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
- nei casi di dimissioni volontarie, con diritto a pensione (pensioni anticipate) o senza, che la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Non erano interessati dai termini sopra indicati i lavoratori che avevano maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011. Per questi ultimi valevano, in deroga, i termini preesistenti di seguito riportati:

- 1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti fossero stati maturati entro il 12 agosto 2011 ;
- 2) termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), la deroga in oggetto andava intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 avessero maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non avessero ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza ovvero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr sarebbe stato erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore avesse, successivamente, raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).

La nuova disposizione, introdotta dall'art.1, commi 484 e 485, della Legge n°147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), modificando ulteriormente il testo del summenzionato art.3 della Legge 28 maggio 1997, n° 140, **prevede che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 01.01.2014, e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento a partire dalla stessa data (01.01.2014), in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per raggiungimento dei limiti di età (pensione di vecchiaia), la prestazione non possa essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione.** Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 450 giorni) sono dovuti gli interessi.

In forza di quanto sopra esposto, **tale nuovo termine per le pensioni di vecchiaia non trova applicazione per coloro che cessano dal servizio con decorrenza 01.01.2014, ma che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento entro il 31.12.2013.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale Servizio Previdenza e Personale Convenzionato Settore Previdenza e Quiescenza

Schematizzando, ai fini di una più esaustiva illustrazione di quanto sopra esposto, si rappresentano le seguenti tre casistiche :

1)Termini di pagamento applicabili a coloro che cessano dal servizio con decorrenza 01.01.2014, ma che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento entro il 31.12.2013:
prima situazione : MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENTRO IL 31.12.2011, con conseguente applicazione della normativa pensionistica previgente alla Riforma Monti Fornero.

TERMINI DI EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO (relativi ai pagamenti in unica soluzione per indennità lorde = 0 < ad € 90.000 ed ai pagamenti dei primi importi annuali per indennità lorde > ad € 90.000)		
Tipologia di cessazione PREVIGENTE NORMATIVA ALLA RIFORMA MONTI FORNERO	Termine di erogazione applicabile a coloro che hanno maturato i requisiti prescritti per accedere ad una delle citate tipologie di trattamento pensionistico PRIMA del 13.08.2011 , data di entrata in vigore del D.L. n°138/2011, convertito nella Legge n°148 del 14.09.2011	Termine di erogazione applicabile a coloro che hanno maturato i requisiti prescritti per accedere ad una delle citate tipologie di trattamento pensionistico DOPO il 13.08.2011 , data di entrata in vigore del D.L. n°138/2011, convertito nella Legge n°148 del 14.09.2011
Cessazioni per limiti di età (trattamento pensionistico di vecchiaia - docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1° rata : entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo	Unica soluzione o 1° rata : sei (6) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997)
Cessazioni per limiti di servizio (anzianità contributiva pari a 40 anni - docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1° rata : entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo	Unica soluzione o 1° rata : sei (6) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997)
Cessazioni per anzianità di servizio, intervenute, a seguito di presentazione delle dimissioni dal servizio (docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1°rata : non prima dei sei (6) mesi e non oltre i nove (9) mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro	Unica soluzione o 1° rata : ventiquattro (24) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n° 140/1997)
Cessazioni per decesso e per inabilità (docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1° rata : entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo	Unica soluzione o 1°rata : entro i 105 giorni successivi alla cessazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area Personale
Servizio Previdenza e Personale Convenzionato
Settore Previdenza e Quiescenza

2) Termini di pagamento applicabili a coloro che cessano dal servizio con decorrenza 01.01.2014, ma che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento entro il 31.12.2013:

seconda situazione : MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON DECORRENZA dal 01.01.2012 e fino a tutto il 31.12.2013, con conseguente applicazione della normativa pensionistica prevista dalla Riforma Monti / Fornero

TERMINI DI EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO (relativi ai pagamenti in unica soluzione per indennità lorde = 0 < ad € 90.000 ed ai pagamenti dei primi importi annuali per indennità lorde > ad € 90.000)	
Cessazioni per limiti di età (nuovo trattamento pensionistico di vecchiaia - docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1° rata : sei (6) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n°140/1997)
Dimissioni volontarie, con diritto a pensione (nuove pensioni anticipate) o senza .	Unica soluzione o 1° rata : ventiquattro (24) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n°140/1997)
Cessazioni per decesso e per inabilità (docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1°rata : entro i 105 giorni successivi alla cessazione

3) Termini di pagamento applicabili a coloro che cessano dal servizio con decorrenza 01.01.2014, e che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento con decorrenza dalla medesima data:

terza situazione : MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON DECORRENZA dal 01.01.2014 in poi, con conseguente applicazione della normativa pensionistica prevista dalla Riforma Monti / Fornero:

TERMINI DI EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO (relativi ai pagamenti in unica soluzione per indennità lorde = 0 < ad € 50.000 ed ai pagamenti dei primi importi annuali per indennità lorde > ad € 50.000)	
Cessazioni per limiti di età (nuovo trattamento pensionistico di vecchiaia - docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1°rata : dodici (12) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n°140/1997)
Dimissioni volontarie, con diritto a pensione (nuove pensioni anticipate) o senza .	Unica soluzione o 1° rata : ventiquattro (24) mesi dalla cessazione dal servizio + , al massimo, ulteriori tre (3) mesi a disposizione dell'INPDAP (ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge n°140/1997)
Cessazioni per decesso e per inabilità (docenti, personale t.a.)	Unica soluzione o 1°rata : entro i 105 giorni successivi alla cessazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Area Personale
Servizio Previdenza e Personale Convenzionato
Settore Previdenza e Quiescenza

Qualora le SS.LL. necessitassero di ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a quanto esposto circa la disciplina di fine servizio / rapporto, sia di carattere generale, sia di carattere specifico e personale, sono invitate ad inviare i propri quesiti via e-mail alla casella di struttura quiescenza@unige.it

Si precisa come lo scrivente Servizio sia ancora in attesa di ulteriori precisazioni in merito all'applicabilità delle modifiche ed innovazioni introdotte dalla Legge in esame, con riferimento alle quali l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha annunciato, per le vie brevi, l'emanazione di una specifica Circolare / Nota informativa, a seguito della quale, lo scrivente Ufficio provvederà alla pubblicazione di eventuali ulteriori note integrative della presente Circolare .

La presente Circolare è inviata telematicamente, sostituisce l'invio in forma cartacea ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo, area intranet, nella sezione "Circolari" (<https://intranet.unige.it/>).

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE DELL'AREA PERSONALE
Dott. Mario PICASSO

MP/GG/CM
Responsabile del procedimento:
Sig. Claudio Marcenaro – Capo Settore Previdenza e Quiescenza